

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 1 DEL 26.01.2021

DELIBERA N. 8

OGGETTO: Nomina Sostituto Provvedimentale.

Il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Alessandria, riunito in data 26.01.2021;

sentita la relazione del Presidente;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

considerato che il suddetto decreto introduce all'art. 5 l'istituto dell'accesso civico che prevede che, correlato all'obbligo posto in capo alle amministrazioni pubbliche di pubblicare documenti, informazioni o dati previsti dalla normativa vigente, chiunque abbia il diritto di richiedere i medesimi nei casi sia stata omessa la loro pubblicazione;

considerato che la richiesta di accesso civico non esige alcun requisito o motivazione e che l'amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa è tenuta ad ottemperare agli obblighi informativi pena l'applicazione di sanzioni;

considerato che nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

visto che l'art. 2, comma 9-bis, della Legge 241/90 dispone che l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione, c.d. Sostituto Provvedimentale;

visto che per ciascun procedimento sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter e che tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del Responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria;

visto che l'art. 2-bis della Legge 241/90 recante “Conseguenza per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento” dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

ritenuto che la figura del c.d. “Sostituto Provvedimentale” deve distinguersi dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e che, considerata la natura giuridica degli Ordini professionali, potrebbe coincidere con la figura del Presidente;

sentito il Presidente dell'Ordine dott. Antonello Santoro disponibile ad assumere tale incarico;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di nominare Sostituto Provvedimentale il Presidente dell'Ordine Dott. Antonello Santoro.

Firmato in originale
IL SEGRETARIO
Dott. Silvio Roldi

Firmato in originale
IL PRESIDENTE
Dott. Antonello Santoro